



COMUNE di CHALLAND SAINT ANSELME

Verbale di deliberazione n. 10

del Consiglio comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

*L'anno **duemilasedici** ed il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima Convocazione.*

Sono presenti i signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DUFOUR Piero - Sindaco	Si
2. GROSIACQUES Agostino - Vice Sindaco	Si
3. AYMUNOD Daniel René - Consigliere	Si
4. BAGNOD Eric - Consigliere	Si
5. DEMOZ Ivana - Consigliere	Si
6. DUFOUR Michael - Consigliere	Si
7. GENS Danilo - Consigliere	Si
8. HERBET Michelle - Consigliere	Si
9. JANIN Monica - Consigliere	Si
10. PERRET Michel Alexandre - Consigliere	Si
11. PERRET Riccardo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla riunione il Segretario Comunale TAMBURINI Roberta con le funzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i..

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DUFOUR Piero**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto summenzionato.*

Deliberazione C.C. n. 10 del 18/04/2016

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'Articolo 54 del DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici stabilisce che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO L'articolo 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito tale termine dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

VISTO l'articolo 29 comma 6 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, che per l'esercizio finanziario 2016 fissa al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12.03.2015 sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione, come per il 2014 ed il 2015, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147;

RILEVATO, in particolare, che la disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 prevede le seguenti novità rispetto a quella prevista per l'anno 2015:

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta. E', invece, imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento qualora sussistano le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS;
- è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che, in caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53);

RILEVATO che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO l'articolo 1, comma 712 della L. 147/2013 che dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 711 della L. 147/2013 che ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 19 della legge 208/15 stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune può sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente e, per quanto concerne la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione la stessa dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la stima del maggior gettito da accantonare in bilancio ai fini della successiva restituzione allo Stato, per il tramite della Regione, l'Ufficio finanza della Direzione enti locali della Regione ha suggerito di stanziare lo stesso importo impegnato per l'anno 2015;

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si è tenuto conto della disposizione dettata dall'articolo 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione e sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'articolo 1, comma 669 della L.147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 675 della medesima legge che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, mentre i commi 676 e 677 ne stabiliscono l'aliquota di base all'1 per mille, con un'aliquota massima che per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che lo stesso comma 676 consente al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che in tale sede l'Amministrazione ritiene, come per il 2014 ed il 2015, di azzerare l'aliquota TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

DATO ATTO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

VISTO l'articolo 1 comma 27 della legge 208/15 che, per quanto attiene alla TARI, proroga fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

RILEVATO che, nell'ambito della TARI, l'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

DATO ATTO che, ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che Il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrasse di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che l'attuale c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 che prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con la presente delibera alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e delle modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 (possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nel D.P.R. 158/1999 del 50% e possibilità per i Comuni di deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune), il Comune ritiene opportuno confermare alcune modifiche apportate nel 2014 al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, al fine di rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, una tariffa unitaria basata sia sulla superficie (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi, sia fissando n. 2 occupanti per immobile.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria fissa, (non viene considerata la parte variabile);
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO che le tariffe TARI sono state determinate in analogia a quelle del 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

Le tariffe della Tassa sui rifiuti proposte per l'anno 2016 sono le seguenti:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Quota fissa (€/mq/anno) garage abitazioni
1 componente	0,65153	26,38964	0,65153

2 componenti	0,76012	30,15959	0,76012
3 componenti	0,83768	32,04456	0,83768
4 componenti	0,89973	35,81451	0,89973
5 componenti	0,96178	39,58446	0,96178
6 o più componenti	1,00832	43,35441	1,00832

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40747	0,23146
2 Campeggi, distributori carburanti	0,95876	0,36097
3 Stabilimenti balneari	0,50335	0,28657
4 Esposizioni, autosaloni	0,34356	0,19564
5 Alberghi con ristorante	0,99871	0,60235
6 Alberghi senza ristorante	0,72706	0,41277
7 Case di cura e riposo	0,91882	0,45135
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,79897	0,51252
9 Banche ed istituti di credito	0,46340	0,26343
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,88686	0,50260
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,21443	0,68612
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,83093	0,46844
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92681	0,52244
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,72706	0,41333
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71907	0,49158
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,26907	0,99198

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
17 Bar, caffè, pasticceria	0,95876	0,71643
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,19846	0,55110
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,03866	1,17991
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19846	0,88176
21 Discoteche, night club	0,79897	0,74123
22 Depositi attività non domestiche	0,79897	0,16533

CONSIDERATO, infine, che per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014, come modificata dall'art. 4 comma 12quater del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni devono assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

DATO ATTO che, con riferimento all'IMU ed alla TASI, rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

DATO ATTO che per il pagamento della TARI, rimane la possibilità di effettuare due versamenti;

Si stabiliscono le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI		
TARI	Acconto	30 novembre 2016
	Saldo	28 febbraio anno successivo

RICHIAMATI i nuovi Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), adottati in data odierna con deliberazione di consiglio comunale n. 9;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità del Segretario comunale, prescritto dall'art. 9 della l.r. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

1.1. Imposta municipale propria (IMU)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)

- 1.1.1. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.
- 1.1.2. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, la Giunta comunale ha facoltà di adeguare i valori medi di mercato delle aree edificabili.

1.2 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, al fine di non inasprire ulteriormente la fiscalità locale in un momento di grande crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio.

1.3 Tassa sui rifiuti (TARI)

- 1.3.1. **Di approvare** il Piano economico-finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, e lo schema di copertura integrale dei costi, allegati per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1.3.2 **Di determinare** per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Quota fissa (€/mq/anno) garage abitazioni
1 componente	0,65153	26,38964	0,65153
2 componenti	0,76012	30,15959	0,76012
3 componenti	0,83768	32,04456	0,83768
4 componenti	0,89973	35,81451	0,89973
5 componenti	0,96178	39,58446	0,96178
6 o più componenti	1,00832	43,35441	1,00832

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40747	0,23146
2 Campeggi, distributori carburanti	0,95876	0,36097
3 Stabilimenti balneari	0,50335	0,28657
4 Esposizioni, autosaloni	0,34356	0,19564
5 Alberghi con ristorante	0,99871	0,60235
6 Alberghi senza ristorante	0,72706	0,41277
7 Case di cura e riposo	0,91882	0,45135
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,79897	0,51252
9 Banche ed istituti di credito	0,46340	0,26343
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,88686	0,50260
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,21443	0,68612
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,83093	0,46844
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92681	0,52244

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,72706	0,41333
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71907	0,49158
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,26907	0,99198
17 Bar, caffè, pasticceria	0,95876	0,71643
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,19846	0,55110
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,03866	1,17991
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19846	0,88176
21 Discoteche, night club	0,79897	0,74123
22 Depositi attività non domestiche	0,79897	0,16533

1.3.3 Di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, ed ad un numero di occupanti fissato in due unità per immobile. Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.

1.3.4 **Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

2. **Di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI		
TARI	Acconto	30 novembre 2016
	Saldo	28 febbraio anno successivo

3. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
4. **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO
(F.to DUFOUR Piero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TAMBURINI Roberta)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Posizione n.

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 giorni consecutivi, dal 19/04/2016 al 04/05/2016 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

Challand Saint Anselme, li

F.to Il Responsabile

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Challand Saint Anselme, li _____

Il Segretario comunale
(TAMBURINI Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il sujesto verbale è divenuto esecutivo **dal 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio, il 19/04/2016** ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

F.to Il Responsabile
